



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0001234 P-4.8.3.7
del 23/01/2018



18776411

Susanna Marcato
Via Borgo S.Maria n. 55
35030 Veggiano (PD)
e-mail marcatosusanna@gmail.com

e p.c. Regione del Veneto
Giunta regionale
Area tutela e sviluppo del territorio
Direzione difesa del suolo
difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Istanza accesso civico, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Trasmissione delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017.

Con riferimento alla richiesta di accesso civico della S.V. del 15 gennaio 2018, si trasmette copia della deliberazione datata 22 dicembre 2017, con il quale il Consiglio dei ministri ha disposto che non sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico Val Tovo nel comune di Arsiero (VI).

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Carlo Notarmizi

er



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL

22 DICEMBRE 2017

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la nota del 24 marzo 2017, con la quale la regione del Veneto ha sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dissenso manifestato in conferenza di servizi dal Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e dal comune di Arsiero (VI) avverso il procedimento relativo all'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica in Val di Tovo, nel comune di Arsiero, località Facci, richiedente Impianti Astico S.r.l.;

RILEVATO che nella citata conferenza di servizi hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, la regione del Veneto, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la ULSS 7 Veneto, il Comitato provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza e il Comando militare esercito "Veneto";

RILEVATO, altresì, che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e il comune di Arsiero (VI) hanno espresso dissenso rispetto alla realizzazione del progetto in esame;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 maggio 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che la regione del Veneto ha ribadito il parere favorevole con prescrizioni, già formulato in sede di Commissione tecnica regionale con nota n. 3996 del 17 dicembre 2015;

RILEVATO inoltre che, nel parere citato, la Commissione tecnica regionale ha precisato che *“l'impianto in argomento non interessa le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici individuati con delibera del Consiglio regionale n. 42 del 3 maggio 2003”*;

RILEVATO, altresì, che il rio Tovo è un piccolo corso d'acqua montano, soggetto a fenomeni carsici, per la maggior parte inabissato, con poco scorrimento superficiale - comunque sufficiente per dare ristoro all'abbondante fauna che lo popola - già interessato da una derivazione, fatta a monte, per consentire l'utilizzo delle sue acque anche a scopi umani;

RILEVATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha confermato il parere contrario espresso in conferenza di servizi, essendo il sito della Val di Tovo collocato in area vincolata ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, evidenziando *“la connotazione paesaggistica della valle, caratterizzata dalla quasi totale assenza di antropizzazione”*;

EVIDENZIATO, altresì, che la Soprintendenza ha, ulteriormente, osservato, che l'area in esame, non idonea ad ospitare l'impianto richiesto, sarebbe compromessa dall'intervento anche alla luce *“delle sue caratteristiche precipue di ambiente fluviale”*, posto che *“l'impianto utilizzerebbe una derivazione di circa 2100 metri su un'asta fluviale lunga circa 2600 metri”*, facendo, infine, rilevare che *“le fasi di cantierizzazione prevedono il disboscamento di una fascia di almeno 4 metri per l'interramento della condotta forzata”*;

RILEVATO, altresì, che, come evidenziato dalla Soprintendenza, nell'ambito delle norme del Piano paesaggistico regionale che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sta redigendo in copianificazione con la regione del Veneto, gli ambiti fluviali hanno un livello di tutela molto elevato, proprio per garantire, anche paesaggisticamente, i siti che mantengono livelli di maggiore naturalità e che l'impianto della centrale idroelettrica, che si compone di una serie di manufatti interrati e fuori terra, rimane, in relazione a questo ambito territoriale specifico, del tutto incoerente e depauperante dei valori paesaggistici tutelati;

TENUTO CONTO, inoltre, che la produzione di energia elettrica attesa dall'impianto richiesto è di appena 100 kw, e che il rio Tovo interessato è tra quelli tutelati dalla pianificazione territoriale paesaggistica regionale in corso di adozione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, infine, che la Soprintendenza e il comune di Arsiero hanno evidenziato che la delibera di Giunta regionale n. 1988 del 23 dicembre 2015, concernente *"Indicazioni relative all'ammissibilità delle istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica al fine della tutela dei corpi idrici"* ha portato a dieci chilometri quadrati il limite minimo di estensione del bacino idrografico per opere di captazione per uso idroelettrico, mentre l'impianto proposto in Val di Tovo insiste su un bacino di soli tre chilometri quadrati e, pertanto, alla luce delle più recenti disposizioni, il progetto in argomento non si sarebbe potuto presentare;

TENUTO CONTO che il 7 luglio 2017 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, nel corso della quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha confermato il parere contrario espresso dalla Soprintendenza, il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto, nell'ambito di eventuali autorizzazioni, il rispetto della vigente normativa della direttiva acque e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è rimesso alle valutazioni del Consiglio dei ministri;

RILEVATO che le motivazioni paesaggistiche espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fanno riferimento alla realizzazione di un impianto idroelettrico, che si compone di una serie di manufatti interrati e fuori terra, da ritenersi, in relazione all'ambito territoriale specifico, incoerente e depauperante dei valori paesaggistici tutelati, anche in considerazione sia della bassa produzione di energia elettrica attesa, sia del fatto che il rio interessato è tra quelli tutelati dalla citata pianificazione territoriale paesaggistica regionale, in fase di approvazione;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato, nella tutela paesaggistica, come sopra precisato, e da altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, di considerare prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio, condividendo la posizione espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in considerazione dell'esiguità della produzione elettrica che deriverebbe dalla realizzazione dell'impianto, a fronte del notevole e non emendabile danno paesaggistico;

VISTA la relazione prot. n. 2325 del 2 novembre 2017 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui alla legge n. 241 del 1990, non è stata raggiunta con la regione del Veneto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO delle posizioni emerse in esito all'istruttoria compiuta dagli uffici competenti;

DELIBERA

non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica idroelettrico in Val Tovo, nel comune di Arsiero (VI), località Facci.

Roma, 22 dicembre 2017

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**